



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Ordinanza, ex artt. 50 – 54 TUEL, per la limitazione dell'orario di apertura della “Pizzeria Verdi di [REDACTED]”, laboratorio di produzione e vendita di pizza al taglio kebab con sede in Venezia Mestre via Verdi 34, [REDACTED]

[REDACTED] p. IVA 04706290279 [REDACTED] Provvedimento emanato al fine di prevenire e contrastare situazioni in grado di aggredire i beni pubblici dell'incolumità, della vivibilità e della sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze “in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

Premesso ancora che l'art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotti ordinanze “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” quali “lo spaccio di stupefacenti...//...e di violenza, anche legati all'abuso di alcool...”;

Constatato che in data 1 marzo 2022, alle ore 23.30, il predetto [REDACTED] veniva sorpreso a vendere alcolici dopo le ore 21.00, in violazione dell'art.32 comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;

Constatato ancora che in data 25 dicembre 2022, notte di Natale, alle ore 01.30, il predetto [REDACTED] veniva sorpreso a vendere alcolici a più soggetti dopo le ore 21.00, in violazione dell'art.32 comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, in una situazione di compromissione dell'ordine pubblico legata proprio alla libera distribuzione di bevande alcoliche;

Atteso che con proprio provvedimento PG/2023/362429 del 27 luglio 2023, la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Unico Commercio, disponeva la sospensione dell'attività di [REDACTED] dal 26 al 28 agosto 2023; si precisa inoltre a tale proposito che i Verbali nr. 48208 del 25 dicembre 2022 e nr. 52923 del 1 marzo 2022, con sanzioni di euro 350,00 + euro 350,00 non sono stati pagati, ne è stato proposto ricorso e sono pertanto in fase approntamento le previste Ordinanze – Ingiunzioni;

Rilevato che in data 14 ottobre 2023, alle ore 01.06, la sig.ra OMISSIS segnalava “molti avventori al kebab nei pressi del pe verdi e dice che il proprietario somministra alcolici e cibo fino alle 3-4 di notte con conseguente vociare delle persone e cocci di vetro rotti e chiazze di vomito al suolo”;

Rilevato che in data 9 gennaio 2024, alle ore 11.00, il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale, riceveva presso i propri uffici il sig. OMISSIS, residente in via Verdi e che in seno a tale colloquio il cittadino rappresentava tutto il disagio e la preoccupazione patiti dai residenti a causa del fatto che, ben oltre le ore 21.00, detto esercizio artigianale continuasse a somministrare alcolici ad una indifferenziata moltitudine di soggetti;



IL SINDACO

Rilevato ancora che in data 20 gennaio 2024, alle ore 02.10, il predetto [REDACTED] veniva sorpreso, ancora, a vendere alcolici a più soggetti dopo le ore 21.00, in violazione dell'art.32 comma 4 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, in una situazione di compromissione dell'ordine pubblico legata proprio alla libera distribuzione di bevande alcoliche;

Precisato che l'intervento di cui al paragrafo precedente, veniva invocato presso il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale e che la prima radiomobile giunta sul posto trovava la serranda della "Pizzeria Verdi" abbassata per metà, con all'esterno *avventori intenti a consumare delle pizze da asporto e bere birra in bottiglie di vetro e, all'interno vi era la presenza di quattro avventori che consumavano della pizza ed un quinto avventore che consumava una birra;*

per quanto sopra constatato, gli operatori di polizia locale contestavano al [REDACTED] l'ennesima violazione della norma regolamentare in materia di vendita di alcol dopo le ore 21.00;

a tale contestazione, il [REDACTED] reagiva afferrando la bottiglia di vetro dell'avventore e con la stessa più volte colpiva il bancone di vetro della sua Pizzeria provocandone la rottura. Subito dopo, [REDACTED] afferrava da una mensola una bottiglia di vino e la scaraventava contro il muro provocandone la rottura. In conseguenza alle azioni perpetrate da [REDACTED] tutti gli avventori presenti in loco velocemente uscivano dal locale;

Considerato che appare evidente anche il grave pericolo per l'incolumità pubblica cagionato dall'irresponsabile comportamento del gestore e che ben tre radiomobili di Polizia Locale hanno dovuto intervenire in loco per creare una adeguata cornice di sicurezza;

proprio la somministrazione indebita di alcolici perpetrata dal [REDACTED] favorisce la permanenza in via Verdi di soggetti problematici per la vivibilità urbana fino a tarda ora;

Constatato che a seguito dell'ennesima violazione per vendita di bevande alcoliche dopo le ore 21.00, risultando peraltro del tutto inefficaci le sanzioni pecuniarie irrogate (non pagate né ricorse), nonché l'irrogazione del precedente provvedimento di sospensione dell'attività per giorni 3, la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Unico Commercio, avviava il secondo procedimento di sospensione dell'attività per giorni 15 con proprio provvedimento PG/2024/52535 del 30 gennaio 2024;

Visti:

- il già citato art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- il già citato art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela ai beni pubblici del decoro, della vivibilità de luoghi, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;
- i verbali di contestazione ed i provvedimenti di chiusura sopra richiamati;



IL SINDACO

CONSIDERATA

La necessità di interrompere la somministrazione indebita di bevande alcoliche fin dalle ore 21.00, divieto costantemente disatteso dall'attività indicata in oggetto;

la necessità di interrompere ogni forma di turbamento della quiete pubblica, legata proprio alla somministrazione indebita di alcol, cagionante assembramenti di persone fino a tarda ora;

la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica legati alla condotta violenta e pericolosa posta in essere dal gestore dell'attività, condotta evidentemente aggravata da un punto di vista psico-fisico dall'eccessivo orario di apertura dell'attività;

ORDINA

alla "Pizzeria Verdi di [REDACTED]", laboratorio di produzione e vendita di pizza al taglio kebab con sede in Venezia Mestre via Verdi 34, [REDACTED] P. IVA 04706290279 [REDACTED] di svolgere la propria attività per novanta giorni, a far data dalla notifica della presente ordinanza, dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di ogni giorno;

Eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività, irrogati dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Unico Commercio, e/o dall'Autorità di P.S., saranno computati all'interno del periodo di chiusura anticipata di 90 gg.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento, previa trasmissione al Prefetto di Venezia, è reso pubblico tramite Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs n. 82/2005